



Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2022 - 0018659 /UDCP/GAB/UL del 16/11/2022 U


Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 382 concernente “Scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di personale sanitario e socio-sanitario”, a firma dei Consiglieri Cirillo, Saiello e Ciarambino.

Si trasmette, in allegato, il riscontro della Direzione Generale per la Tutela della Salute in ordine all’interrogazione in oggetto, a firma dei Consiglieri regionali Cirillo, Saiello e Ciarambino.

Il Dirigente Ufficio II Analisi, studi e ricerche
Luigi Galdi d’Aragona



Documento firmato da:
LUIGI GALDI
16.11.2022 10:07:53 UTC



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Al Direttore Generale
per la Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione

SEDE

Riscontro Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 127, comma 4 R.L. avente ad oggetto: scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di personale sanitario e socio-sanitario. Rep. Gen. N. 382

In riferimento all'interrogazione emarginata in oggetto, si segnala che l'amministrazione regionale già dall'anno 2017 ha invitato le aziende a procedere all'utilizzo delle graduatorie vigenti, in luogo dell'indizione di nuove procedure concorsuali. Tale indirizzo è riportato anche nelle delibere di giunta regionale con le quali sono stati approvati i Piani triennali del fabbisogno di personale di ciascuna azienda sanitaria, triennio 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2022.

Tuttavia, come noto, in data 25 maggio 2017 è stato adottato il D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., entrato in vigore il 22 giugno 2017 che contiene, fra l'altro, disposizioni dirette a favorire il superamento del precariato ed a valorizzare l'esperienza professionale maturata nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'art 20 del citato Dlgs 75/2017 definisce appositi strumenti di intervento che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare al fine di superare il precariato e realizzare le politiche occupazionali, differenziando i requisiti e le procedure per l'applicazione del comma 1 e del comma 2.

Le Aziende sanitarie, pertanto, stanno procedendo, in virtù della suindicata normativa e delle linee guida regionali, alla stabilizzazione del personale precario.

Inoltre, come noto, a decorrere dal mese di marzo 2020, lo stato di emergenza COVID -19 e la normativa in argomento hanno consentito alle aziende, in deroga ai limiti di spesa ed al fabbisogno di personale, l'indizione di avvisi a tempo determinato ed altre tipologie contrattuali strettamente legati al periodo emergenziale.

La legislazione successiva ed in particolare la Legge 234/2021 all'articolo 1, comma 268, lett. b), al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, consente agli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di spesa ed in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e facendo salva l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, di assumere a tempo indeterminato, **il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario**, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Pertanto, l'amministrazione regionale ha emanato, con circolare prot. n. 0364421 del 13 luglio 2022, linee guida in tema di aggiornamento sull'applicazione del comma 1 e comma 2 art. 20 D.lgs. n. 75 del 2017, circolare prot. n. 455915/2018 e prime indicazioni in merito all'applicazione art. 1 comma 268, lett. b), Legge 241 del 1990, dettando, tra l'altro, i criteri di priorità. Orbene, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, le aziende stanno continuando le attività di reclutamento attraverso il processo di stabilizzazione avviato nell'anno

2018, ai sensi dell'art 20 DLgs 75/2017 e smi, ed hanno avviato le procedure di stabilizzazione del personale sanitario e del ruolo socio - sanitario, **inclusi gli degli operatori socio sanitari**, in possesso dei requisiti di cui della lett. B), comma 268, art 1 Legge 234/2021.

Infine, si comunica che a seguito dell'approvazione dei P.T.F.P. 2021/2023, nel rispetto del limite di spesa del 2004, solo nell'anno 2022 risultano già reclutati circa nr. 900 Operatori socio sanitari, sia in virtù dei predetti processi di stabilizzazione sia in virtù dell'utilizzo della graduatorie vigenti.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 10
Dott. Gaetano Patronè

